

Causa C-176/23**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

21 marzo 2023

Giudice del rinvio:

Tribunalul Specializat Mureş (Tribunale specializzato di Mureş, Romania)

Data della decisione di rinvio:

2 marzo 2021

Ricorrente-appellante:

UG

Convenuta-appellata:

SC Raiffeisen Bank SA

Oggetto del procedimento principale

Appello proposto contro una sentenza della Judecătoria Sighișoara (Tribunale di primo grado di Sighișoara), che ha respinto un ricorso presentato dal ricorrente-appellante (in prosieguo: il “ricorrente”) con la quale si chiedeva, in sostanza, di dichiarare il carattere abusivo di alcune clausole contenute in un contratto di credito concluso con la convenuta-appellata (in prosieguo: la “convenuta”). La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l'ambito di applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (in prosieguo: la “direttiva 93/13”).

Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale

Si chiede, in base all'articolo 276 TFUE, di interpretare l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, letto alla luce considerando 12 e 13 della direttiva stessa.

Questioni pregiudiziali

1) Se, nell'applicazione delle previsioni dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, trasposta nel diritto nazionale attraverso le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, della Legea nr. 193/2000, republicată, privind clauzele abuzive în contractele încheiate între profesioniști și consumatori (legge n. 193/2000, ripubblicata, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati tra professionisti e consumatori),

alla luce, in particolare, dei considerando 12 e 13 della direttiva,

ma tenendo conto anche delle disposizioni degli articoli 80 e 81 della Ordonanța de urgență a Guvernului (OUG) nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori (decreto legge n. 50/2010 concernente i contratti di credito al consumo; in prosieguo: l'”OUG”),

esse debbano essere interpretate nel senso che non escludono la possibilità che i giudici nazionali esaminino anche i sospetti relativi al carattere abusivo delle clausole contrattuali stipulate in atti aggiuntivi ai contratti di credito conclusi dai professionisti con i consumatori prima dell'entrata in vigore di quest'ultimo atto con forza di legge, vale a dire in virtù delle disposizioni dell'articolo 95 dell'OUG n. 50/2010, se esse siano state espressamente accettate dal consumatore, secondo le modalità previste dalle disposizioni dell'articolo 40, paragrafo 1, dell'OUG n. 50/2010, concernente i contratti di credito al consumo, oppure se le stesse siano state considerate tacitamente accettate ope legis, secondo le modalità previste dalle disposizioni dell'articolo 40, paragrafo 3, dell'OUG n. 50/2010.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, il giudice nazionale chiede anche se sarebbe contraria [alla possibilità di cui alla questione 1], in base alle premesse sopra esposte e alle circostanze della controversia pendente, una giurisprudenza dei giudici nazionali la quale stabilisce che l'accettazione espressa dell'atto aggiuntivo formulato secondo le modalità previste dalle disposizioni dell'articolo 40, paragrafo 1, e in forza delle disposizioni dell'articolo 95 dell'OUG n. 50/2010 concernente i contratti di credito al consumo implica automaticamente la conclusione che [detto atto aggiuntivo] è stato negoziato e, di conseguenza, le clausole stipulate nel suo contenuto sono escluse dall'esame di eventuali sospetti che esse abbiano carattere abusivo.

Disposizioni del diritto dell'Unione e giurisprudenza della Corte di giustizia invocate

Direttiva 93/13, considerando 12, 13 e 15, articolo 1, paragrafo 2, articolo 2, paragrafo 1, lettera b), articolo 6, paragrafo 1, articolo 7, paragrafo 2, e articolo 8.

Sentenza del 9 luglio 2020, Banca Transilvania (C-81/19, EU:C:2020:532); sentenza del 14 marzo 2019, Dunai (C-118/17, EU:C:2019:207); sentenza del 20

settembre 2018, OTP Bank e OTP Faktoring (C-51/17, EU:C:2018:750); sentenza del 20 settembre 2017, Andriciuc e altri (C-186/16, EU:C:2017:703); sentenza del 10 settembre 2014, Kušionová (C-34/13, EU:C:2014:2189).

Disposizioni nazionali invocate

Legea nr. 193 din 6 noiembrie 2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori (legge n. 193 del 6 novembre, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati fra professionisti e consumatori), articolo 1, articolo 2, paragrafi (1) e (2), articolo 3, paragrafo (2) e articoli 6, 12 e 14. Tale legge, che traspone nel diritto nazionale la direttiva 93/13, all'articolo 3, paragrafo (2) prevede che „le clausole contrattuali previste sul fondamento di altri atti normativi in vigore non sono soggette alle disposizioni della presente legge”.

Legea nr. 289 din 24 iunie 2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice (legge n. 289 del 24 giugno 2004 sul regime giuridico dei contratti di credito al consumo per i consumatori, persone fisiche). L'articolo 8 di tale legge, nella versione in vigore al momento della firma del contratto di credito, prevedeva, tra l'altro, che il contratto di credito dovesse includere l'importo dell'interesse annuo effettivo e l'indicazione delle condizioni in cui esso può essere modificato. Detto articolo è stato modificato dalla Ordonanța de urgență nr. 174 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind protecția consumatorilor (decreto legge n. 174 del 19 novembre 2008, che modifica e integra alcuni atti normativi concernenti la tutela dei consumatori), nel senso che il contratto di credito deve includere „l'importo del tasso d'interesse, specificandone il tipo, fisso e/o variabile, e nel caso in cui l'interesse sia variabile, la variazione del medesimo deve essere indipendente dalla volontà del creditore, [deve avvenire] in relazione alle fluttuazioni di indici di riferimento verificabili, menzionati nel contratto, o alle modifiche legislative che richiedano [tale variazione]”.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50 din 9 iunie 2010 privind contractele de credit pentru consumatori (decreto legge n. 50 del 9 giugno 2010, concernente i contratti di credito al consumo) (in prosieguo: l'”OUG n. 50/2010”), articoli 37, 80, 81 e 95. Con tale decreto legge è stata abrogata la Legea nr. 289/2004.

L'articolo 37 dell'OUG n. 50/2010, nella versione applicabile nel procedimento principale, stabiliva, tra l'altro, che, nei contratti di credito a tasso d'interesse variabile, “il tasso d'interesse deve essere correlato alle fluttuazioni degli indici di riferimento EURIBOR/ROBOR/LIBOR/tasso d'interesse di riferimento BNR [Banca Nazionale della Romania], in funzione della valuta del credito, al quale il creditore può aggiungere un certo margine, fisso per tutta la durata del contratto”.

L'articolo 40, paragrafo (1) di tale decreto legge prevede che “sono vietate le clausole contrattuali che attribuiscono al creditore il diritto di modificare unilateralmente le clausole contrattuali senza stipulare un atto aggiuntivo,

accettato dal consumatore”. Il paragrafo (3) del suddetto articolo prevede che “nel caso delle modifiche imposte dalla normativa, la mancata sottoscrizione da parte del consumatore degli atti aggiuntivi previsti al paragrafo (1) è considerata come una accettazione tacita (...)”.

L'articolo 95 dell'OUG 50/2010, nella sua versione iniziale, prevedeva:

“(1) Per i contratti che sono in corso, i creditori hanno l'obbligo di garantire, entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, la conformità del contratto alle disposizioni del presente decreto legge.

(2) Le modifiche ai contratti che sono in corso devono essere effettuate mediante atti aggiuntivi entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge.

(...)

(5) La mancata sottoscrizione da parte del consumatore degli atti aggiuntivi di cui al paragrafo 2 è considerata una accettazione tacita”.

Tale decreto legge è stato sottoposto all'approvazione del Parlamento rumeno che, con la Legea nr. 288 din 28 decembrie 2010 (legge n. 288 del 28 dicembre 2010), ha modificato il summenzionato articolo 95 come segue:

“Le disposizioni del presente decreto legge non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del medesimo (...)”.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19 din 29 martie 2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative (decreto legge n. 19 del 29 marzo 2019, che modifica e integra taluni atti normativi), articoli II e XI.

Codul civil (Codice civile rumeno), articoli 993, 994, 1088 e 1092.

Breve illustrazione dei fatti e del procedimento principale

- 1 Il 23 marzo 2007 le parti hanno stipulato un contratto di credito a tasso d'interesse variabile con cui la convenuta ha concesso al ricorrente l'importo di 15 300 franchi svizzeri (CHF), con un periodo di rimborso di 156 mesi.
- 2 Secondo il punto 1.1 di tale contratto, il ricorrente doveva versare una commissione di gestione del credito pari a CHF 300, corrispondenti al 2% dell'importo concesso in prestito. Inoltre, conformemente al punto 3.3 di suddetto contratto, il tasso di interesse al momento della conclusione del contratto era del 5,9% annuo, ma la convenuta poteva modificarlo in funzione dell'evoluzione del mercato finanziario. Il nuovo tasso d'interesse doveva essere comunicato al ricorrente.

- 3 Il 10 settembre 2010 è stata notificata al ricorrente la modifica del contratto di credito di cui trattasi. In sostanza, la convenuta in tale notifica ha affermato che, con l'OUG n. 50/2010, il legislatore aveva imposto di effettuare alcune modifiche a tutti i contratti di credito stipulati con i consumatori, in particolare con riguardo alle clausole relative alla struttura del tasso d'interesse variabile, che doveva essere collegato a un indice oggettivo basato sulla valuta del prestito, a cui si aggiungeva un margine fisso dell'istituto di credito. Per i prestiti in CHF l'indice era il LIBOR 6 M.
- 4 Il 29 dicembre 2017, il ricorrente ha presentato un ricorso con cui ha chiesto, in sostanza, che fosse dichiarato il carattere abusivo delle clausole previste ai punti 1.1 e 3.3 del contratto di credito.
- 5 Nel suo controricorso, la convenuta ha sostenuto che le clausole in discussione non possono essere sottoposte a un esame del loro carattere abusivo e a tale scopo ha invocato gli articoli 4, paragrafo 6, e 3, paragrafo 2, della legge n. 193/2000. A detto proposito, la convenuta ha sottolineato, da un lato, che le clausole in discussione riguarderebbero la definizione dell'oggetto del contratto nonché l'adeguatezza della remunerazione in relazione ai servizi forniti e, dall'altro, che il tasso d'interesse variabile del credito deriva da un atto aggiuntivo al contratto di credito che riflette le disposizioni dell'OUG n. 50/2010.
- 6 Con sentenza del 10 giugno 2020, il Tribunale di primo grado di Sighișoara ha respinto il ricorso del ricorrente per i motivi esposti dalla convenuta. Il ricorrente ha presentato appello contro tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 7 Il ricorrente sostiene che l'atto con forza di legge costituito dall'OUG n. 50/2010 contiene disposizioni dirette esclusivamente allo scopo di rafforzare la tutela dei consumatori. Tuttavia, l'inserimento di tali disposizioni nell'ambito del contratto di credito controverso è stato realizzato in modo non corretto, perché non si è tenuto conto della situazione concreta al momento della conclusione del contratto di credito, bensì di quella di un momento vicino all'entrata in vigore dell'OUG n. 50/2010, quando il tasso di interesse del contratto era già stato fissato sulla base di clausole sospettate di essere abusive.
- 8 La convenuta sostiene che gli effetti della clausola originaria di cui al punto 3.3 del contratto sono cessati alla data in cui l'atto aggiuntivo del 10 settembre 2010 ha iniziato a produrre i suoi effetti. Suddetta clausola è stata sostituita da quella attualmente in vigore, per mezzo della quale il tasso d'interesse del credito è correlato a un indice di riferimento verificabile, ossia il LIBOR 6 M, a cui si aggiunge il suo margine fisso. Pertanto, la convenuta si è conformata alle disposizioni imperative dell'OUG n. 50/2010 e il modo in cui ha agito è stato ritenuto appropriato dalla Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (Autorità nazionale per la tutela dei consumatori), come risulta da una lettera di quest'ultima del 5 ottobre 2010.

Breve illustrazione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 9 Il giudice del rinvio ritiene che l'esclusione dall'esame del carattere abusivo delle clausole contrattuali che riflettono le disposizioni dell'OUG n. 50/2010 debba essere esaminata alla luce della direttiva 93/13 e della relativa giurisprudenza della Corte.
- 10 A tale riguardo, la Corte avrebbe sottolineato che, siccome costituiscono un'eccezione al sistema di tutela dei consumatori contro le clausole contrattuali abusive, le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 devono essere interpretate in modo restrittivo, considerato che la ratio di tale esclusione dall'ambito di applicazione della suddetta direttiva si basa sulla legittima presunzione che il legislatore nazionale abbia definito un equilibrio tra l'insieme dei diritti e degli obblighi delle parti di determinati contratti.
- 11 Al fine di verificare se una clausola contrattuale rifletta un atto avente forza di legge, ai sensi della disposizione menzionata, il giudice del rinvio ritiene di dover stabilire se le disposizioni di diritto nazionale in discussione si applichino alle parti contraenti indipendentemente dalla loro scelta, e anche se tali disposizioni abbiano carattere suppletivo, cosicché sarebbero applicabili d'ufficio quando non vi sia un diverso accordo delle parti contraenti.
- 12 Il giudice del rinvio osserva che, con le disposizioni dell'OUG n. 50/2010, il legislatore rumeno ha ritenuto necessario disciplinare i contratti di credito stipulati tra professionisti e consumatori, dal momento che aveva constatato che la normativa precedente si era dimostrata insufficiente per tutelare adeguatamente i consumatori dall'istinto naturale dei professionisti di utilizzare l'ascendente della loro esperienza e delle loro possibilità concrete di imporre condizioni contrattuali che potrebbero avere carattere abusivo. Il legislatore ha quindi cercato di eliminare la possibilità di abuso da parte dei professionisti a causa della mancanza di disciplina dei contratti di credito a tasso d'interesse variabile stipulati da questi ultimi con i consumatori.
- 13 Con l'articolo 95 dell'OUG n. 50/2010, nella sua forma originaria, era stato previsto un meccanismo per l'attuazione immediata da parte degli enti creditizi di tali disposizioni obbligatorie, anche per quanto riguarda i contratti di credito in corso. Pertanto, un contratto del genere avrebbe dovuto essere modificato per mezzo di un atto aggiuntivo, che doveva essere notificato al consumatore ai fini della sua firma. Si presumeva che la mancata sottoscrizione dell'atto aggiuntivo fosse una tacita accettazione delle clausole del medesimo. Tuttavia, il giudice del rinvio sottolinea che il legislatore ha omesso di disciplinare la possibilità di negoziare effettivamente le condizioni contrattuali interessate da modifiche. Sebbene detto meccanismo sia stato eliminato dalla legge n. 288/2010 di approvazione dell'OUG n. 50/2010, tale eliminazione è avvenuta tardivamente nella fattispecie in esame, poiché l'atto aggiuntivo in discussione era stato notificato al ricorrente e si considerava che quest'ultimo lo avesse firmato.

- 14 In tali circostanze, il giudice del rinvio dubita che le disposizioni pertinenti dell'OUG n. 50/2010 soddisfino il requisito di una presunzione di equilibrio dell'insieme dei diritti e degli obblighi delle parti di determinati contratti. Inoltre, il giudice del rinvio dubita che le clausole contrattuali contenute nell'atto aggiuntivo in discussione rispecchino le disposizioni dell'OUG n. 50/2010, poiché il contenuto delle clausole contrattuali manca di dati e informazioni essenziali tali da aver consentito al ricorrente di comprendere la portata degli obblighi che si assumeva.
- 15 Il giudice del rinvio sottolinea inoltre che l'articolo 37 dell'OUG n. 50/2010 fissa soltanto la struttura imposta del tasso d'interesse contrattuale variabile, sotto forma di un indice di riferimento oggettivo e di un margine fisso. Quest'ultimo riflette gli interessi contrattuali del professionista, mentre l'indice è indipendente dalla volontà delle parti. Detto indice, tuttavia, è suscettibile di notevoli fluttuazioni nel tempo e può essere sfruttato al meglio dal professionista, che ha esperienza e maggiore capacità di anticipazione rispetto ad un consumatore attento e mediamente avveduto. Pertanto, il giudice del rinvio dubita che le disposizioni di questo articolo possano essere attuate indipendentemente dalla volontà delle parti o possano operare d'ufficio, in assenza di un accordo tra le parti.
- 16 A tale riguardo, detto giudice precisa che, nel fissare il tasso d'interesse variabile del contratto di credito per mezzo dell'atto aggiuntivo che riflette le disposizioni dell'OUG n. 50/2010, i professionisti hanno tenuto conto della struttura del tasso d'interesse variabile in modo esclusivamente favorevole per loro, sulla base delle specifiche circostanze dell'epoca, poiché, al momento della sua entrata in vigore, il valore degli indici di riferimento era eccezionalmente basso. Essi hanno convertito la differenza fra detti indici e il tasso d'interesse dei contratti nel margine fisso a cui avevano diritto e che era stato riconosciuto loro dal legislatore. Siccome gli indici di riferimento potevano fluttuare soltanto con tendenza alla crescita, il tasso d'interesse variabile ha seguito la medesima tendenza, esclusivamente a favore del professionista e a evidente discapito del consumatore.
- 17 In questo modo, la generosa intenzione del legislatore di istituire un regime di tutela dei consumatori più elevata è degenerata, in occasione dell'effettiva attuazione dell'OUG n. 50/2010, nel rendere i medesimi manifestamente più vulnerabili sotto il profilo contrattuale.
- 18 Infine, il giudice del rinvio sottolinea che la giurisprudenza dei giudici nazionali in materia è nel senso che clausole contrattuali come quelle di cui trattasi nel procedimento principale non possono essere oggetto di un esame sotto il profilo del loro carattere abusivo. Di conseguenza, non sarebbe possibile né negoziare tali clausole né prevedere garanzie adeguate che consentano di mettere in discussione un'eventuale applicazione abusiva da parte dei professionisti delle disposizioni normative che dette clausole riflettono.